SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 gennaio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Istituto nazionale di statistica

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'interno

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2018.

Rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2017.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale»;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto, con l'aumento della compartecipazione all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF;

Visto l'art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che l'ammontare di detto fondo sia considerato nella determinazione della aliquota di compartecipazione;

Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e dell'art. 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Tabella 1);

Considerato che l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha incrementato, a decorrere dall'anno di imposta 2011, dello 0,33 per cento l'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che al comma 2, lettera *a)*, prevede l'abrogazione del comma 12 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la quota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione attribuita alle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, comma 778, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, nel rinviare all'anno 2020 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha confermato fino all'anno 2019 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000;

Vista la delibera CIPE n. 117 del 22 dicembre 2017 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2017 (Tabella 2);

Considerata la necessità di garantire per l'anno 2017 la copertura del saldo per la quota dei farmaci innovativi relativamente agli anni 2015 e 2016 (247.659 euro per le regioni a statuto ordinario);

Considerato che per l'anno 2017 una quota del fabbisogno sanitario nazionale, relativa a quote a destinazione vincolata confluite nel fabbisogno indistinto ai sensi della legislazione vigente, è garantita, per un importo pari a 157.313.639 euro per le regioni a statuto ordinario, a valere sul capitolo 2700 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista l'intesa raggiunta in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 4 ottobre 2018;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 63,60 per cento per l'anno 2017.

2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2015.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2018

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2019
Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 68

ALLEGATO
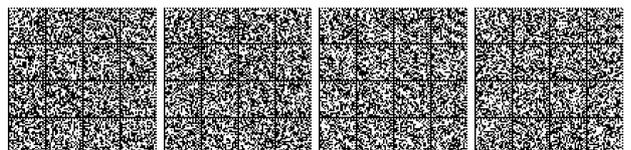
TABELLA 1

TRASFERIMENTI SOPPRESSI 2017

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	PARTE CORRENTE						PARTE CAPITALE		TOTALE
	CAP 3790 (ex 5951) TESORO Indennizzo di usura	CAP 3862 TESORO Riduzione sovrattassa diesel	CAP 3742 (ex 5934) ARIET	CAP 2700 (ex 5941) Ex - FSN di parte corrente	Art.1, comma 59, legge 311/2004 (asili nido)	TOTALE (A)	CAP 9100 (ex 7400) Ex - FSN di parte capitale	TOTALE (B)	GENERALE (A) + (B)
PIEMONTE	1.332.459	3.377.112	24.157.271	5.535.500.522	10.771.741	**5.575.139.105**	6.197.483	**6.197.483**	**5.581.336.588**
LOMBARDIA	1.010.190	7.498.438	48.854.757	11.433.331.906	21.224.568	**11.511.919.858**	13.427.879	**13.427.879**	**11.525.347.738**
VENETO	916.711	5.335.516	13.670.614	6.031.000.920	10.915.264	**6.061.839.025**	6.713.940	**6.713.940**	**6.068.552.965**
LIGURIA	383.727	996.762	6.077.665	2.072.268.010	4.528.791	**2.084.254.955**	2.582.284	**2.582.284**	**2.086.837.239**
EMILIA ROMAGNA	1.124.843	4.303.119	22.128.629	5.570.660.181	10.580.700	**5.608.797.472**	6.197.483	**6.197.483**	**5.614.994.955**
TOSCANA	926.007	2.634.963	17.457.793	4.899.042.339	9.831.893	**4.929.892.995**	5.164.569	**5.164.569**	**4.935.057.564**
UMBRIA	268.041	1.215.223	168.881	1.264.840.088	2.462.566	**1.268.954.799**	1.032.914	**1.032.914**	**1.269.987.713**
MARCHE	657.450	1.786.424	1.854.597	1.996.093.971	4.013.127	**2.004.405.569**	2.065.828	**2.065.828**	**2.006.471.396**
LAZIO	777.784	4.933.196	20.113.414	6.336.222.613	12.900.636	**6.374.947.643**	7.746.853	**7.746.853**	**6.382.694.496**
ABRUZZO	627.495	1.452.277	2.876.665	1.817.492.409	3.676.756	**1.826.125.602**	2.065.828	**2.065.828**	**1.828.191.429**
MOLISE	116.719	502.513	-	529.549.906	1.196.497	**531.365.635**	516.457	**516.457**	**531.882.091**
CAMPANIA	708.062	5.370.119	-	8.238.068.033	14.974.371	**8.259.120.586**	11.878.509	**11.878.509**	**8.270.999.094**
PUGLIA	588.761	4.861.925	2.582	5.898.289.530	10.465.368	**5.914.208.166**	6.197.483	**6.197.483**	**5.920.405.649**
BASILICATA	242.218	921.359	593.925	929.241.583	1.845.657	**932.844.743**	1.549.371	**1.549.371**	**934.394.114**
CALABRIA	687.921	1.808.632	5.243.587	2.949.526.621	6.168.469	**2.963.435.230**	4.131.655	**4.131.655**	**2.967.566.885**
TOTALE RSO	**10.368.389**	**46.997.578**	**163.200.380**	**65.501.128.633**	**125.556.404**	**65.847.251.383**	**77.468.535**	**77.468.535**	**65.924.719.918**
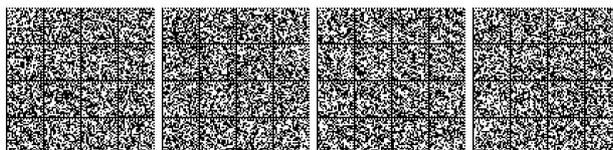
TABELLA 2

CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 2017

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	fabbisogno sanità coperto (*) (a)	IRAP totale (1)	Oneri gestione (2)	Ex fondo perequativo (3)	IRAP sanità (b)=(1-2-3)	Add. IRPEF 1,23% (c)	Entrate proprie (stima) (d)	Fondo sanitario nazionale (e)	FSN corrente (f)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)
PIEMONTE	8.020.188.033	1.641.540.406	0	108.972.406	1.532.568.000	771.300.000	167.095.971	13.723.540	**5.535.500.522**
LOMBARDIA	18.591.352.490	4.896.386.336	0	13.944.336	4.882.442.000	1.900.385.000	344.688.926	30.504.657	**11.433.331.906**
VENETO	8.968.361.045	1.932.478.647	0	22.207.647	1.910.271.000	824.107.000	187.978.900	15.003.225	**6.031.000.920**
LIGURIA	2.924.096.061	607.815.320	0	110.005.320	497.810.000	286.264.000	62.729.872	5.024.179	**2.072.268.010**
EMILIA ROMAGNA	8.448.550.471	1.918.583.578	0	46.997.578	1.871.586.000	820.606.000	171.955.829	13.742.461	**5.570.660.181**
TOSCANA	7.029.348.654	1.426.396.052	0	71.271.052	1.355.125.000	625.138.000	138.369.096	11.674.218	**4.899.042.339**
UMBRIA	1.659.232.301	287.147.742	0	63.007.742	224.140.000	133.447.000	34.031.402	2.773.812	**1.264.840.088**
MARCHE	2.754.214.646	520.239.345	0	55.777.345	464.462.000	231.409.000	57.467.177	4.782.498	**1.996.093.971**
LAZIO	10.238.759.694	3.050.764.122	0	286.117.122	2.764.647.000	957.856.000	162.193.247	17.840.834	**6.336.222.613**
ABRUZZO	2.328.060.043	408.747.975	0	114.136.975	294.611.000	170.341.000	41.537.068	4.078.566	**1.817.492.409**
MOLISE	589.519.444	87.607.078	0	76.952.078	10.655.000	35.397.000	12.952.736	964.803	**529.549.906**
CAMPANIA	9.864.722.508	1.457.121.279	0	559.839.279	897.282.000	548.936.000	163.215.831	17.220.644	**8.238.068.033**
PUGLIA	7.054.268.819	989.378.476	0	383.727.476	605.651.000	424.684.000	113.350.898	12.293.391	**5.898.289.530**
BASILICATA	1.014.114.266	154.876.501	0	149.772.501	5.104.000	61.091.000	16.926.354	1.751.329	**929.241.583**
CALABRIA	3.201.990.098	465.475.761	0	446.218.761	19.257.000	179.852.000	47.418.994	5.935.483	**2.949.526.621**
TOTALE RSO	**92.686.778.573**	**19.844.558.616**	**0**	**2.508.947.616**	**17.335.611.000**	**7.970.813.000**	**1.721.912.301**	**157.313.639**	**65.501.128.633**

(*) Delibera CIPE n. 117/2017

19A00617
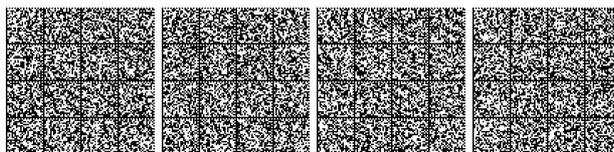
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 dicembre 2018.

Attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in conseguenza dell'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018, al fine di «... consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali ...»;

Considerato che il medesimo art. 5, comma 3, secondo periodo, del menzionato decreto-legge n. 109 del 2018, stabilisce che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilità»;

Considerato che dalla stima delle sole missioni che coinvolgono il nodo portuale è possibile individuare un numero di circa 500.000 unità e che dunque è ragionevole ipotizzare un numero complessivo almeno di un milione di viaggi per i quali ammettere il ristoro, per la frazione dell'anno 2018 cui è riferita la misura in parola, con la conseguente individuazione di un rimborso teorico pari a 20 euro a viaggio, oggettivamente inferiore ai maggiori oneri sopportati dagli autotrasportatori;

Valutato pertanto opportuno, al fine di semplificare le procedure di rimborso, di individuare quale parametro per la misura dell'indennizzo quello derivante dalla suddivisione delle risorse complessivamente stanziate per il numero totale delle missioni di viaggio per le quali le imprese di trasporto potranno richiedere il ristoro dei maggiori oneri;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 agosto 2018, n. 539, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2018, n. 194, con la quale è stato nominato il Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento in argomento;

Sentite la associazioni di categoria dell'autotrasporto;

Vista la nota n. 21015 del 17 dicembre 2018 indirizzata al Commissario delegato;

Vista la nota n. 350480 del 20 dicembre 2018 con la quale il Commissario delegato ha espresso la condivisione sul provvedimento in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori, derivanti dalla forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi in conseguenza dell'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, il presente decreto definisce le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori, delle risorse autorizzate dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

Art. 2.

Risorse disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per il ristoro delle maggiori spese di cui all'art. 1, ammontano ad euro 20 milioni.

2. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 45 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del ristoro, di cui al presente decreto, le imprese iscritte all'albo dell'autotrasporto che esercitano la loro attività per conto di terzi, ai sensi dell'art. 40, della legge 6 giugno 1974, n. 298.
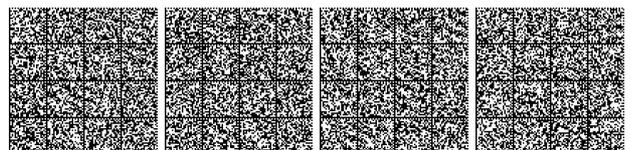
Art. 4.

Spese ammissibili e modalità di presentazione delle domande

1. Le tipologie di spese ammesse a ristoro riguardano:

a) le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il Comune ed il Porto di Genova che dimostrino l'attraversamento del nodo urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali, ovvero dalle difficoltà logistiche dipendenti dall' attraversamento delle aree urbane e portuali di Genova;

b) le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato per effetto del crollo del ponte Morandi la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi.

2. Le domande di ristoro sono presentate per ogni singola missione di viaggio dalle imprese di cui al precedente art. 3 all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.

3. Alle domande è allegata la seguente documentazione:

a) la documentazione di viaggio, attestante l'origine della missione e la destinazione;

b) la documentazione relativa all'effettivo espletamento della missione stessa;

c) autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la veridicità della documentazione presenta;

d) per il ristoro delle spese di cui al precedente comma 1, lettera *b)* l'indicazione del tratto stradale e/o autostradale aggiuntivo percorso in relazione alla missione di viaggio svolta, nonché idoneo attestato di transito autostradale.

4. Sono in ogni caso oggetto di ristoro esclusivamente le missioni di viaggio che abbiano effettivamente comportato il trasporto di merce, ivi comprese le attività di riposizionamento dei container.

5. Nell'ipotesi di missioni di viaggi aventi destinazione il Comune di Genova che abbiano comportato un numero di consegne superiori a cinque, alla missione di viaggio per le finalità di cui al successivo art. 6, comma 2, è attribuito un coefficiente moltiplicativo pari a 1,5.

6. In ogni caso giornalmente non può essere riconosciuto, ai fini del ristoro dei maggiori oneri sostenuti, un numero superiore a cinque missioni di viaggio per ciascun automezzo, ivi incluse le maggiorazioni derivanti dall'applicazione del precedente comma 5.

Art. 5.

Soggetto attuatore

1. L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale assume il ruolo di soggetto attuatore del Commissario delegato e svolge le istruttorie finalizzate alla definizione dell'ammissibilità delle domande, per il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori.

2. L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, sentita la struttura del Commissario delegato, pubblica sul proprio sito internet uno specifico avviso contenente l'indicazione dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande e trasmette alla struttura del Commissario delegato l'elenco delle domande ritenute ammissibili.

Art. 6.

Modalità di erogazione delle risorse

1. I fondi, di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per l'importo pari ad euro 20 milioni, sono trasferiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direttamente sulla contabilità speciale del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 agosto 2018, n. 539.

2. Il Commissario delegato, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 agosto 2018, n. 539, provvede all'erogazione delle risorse a ciascuna impresa ammessa a ristoro, all'esito dell'istruttoria svolta dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, nella misura unitaria pari all'ammontare dello stanziamento suddiviso per il numero di missioni.

Roma, 24 dicembre 2018

Il Ministro: TONINELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-119

19A00624

DECRETO 24 dicembre 2018.

Attuazione degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2-*ter*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di garantire l'operatività portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi in arrivo e in partenza dal porto di Genova da e verso i retroporti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2-*ter*, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, al fine di garantire l'operatività portuale, anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi, alternativi al trasporto interamente su strada, da e verso i retroporti, prevede «... per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un con-

tributo nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori del trasporto combinato, come definiti, rispettivamente dalle lettere *g)* e *h)* del comma 1 dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125»;
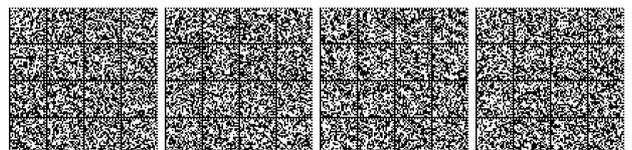
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125, recante: «Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 2017, n. 190;

Considerato che il medesimo art. 7, comma 2-*ter*, del menzionato decreto-legge n. 109 del 2018, stabilisce che «Le modalità per l'attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Il presente decreto stabilisce le modalità per la concessione del contributo di cui all'art. 7, comma 2-*ter*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni alla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di garantire l'operatività portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi in arrivo e in partenza dal porto di Genova da e verso i retroporti.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 7, comma 2-*ter*, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, le imprese utenti di servizi ferroviari e gli operatori del trasporto combinato, di cui all'art. 1, lettere *g)* ed *h)*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125.

Art. 3.

Criteri di ammissibilità

1. Il contributo può essere concesso a condizione che i servizi di navettamento o trasporto di treni completi, di cui all'art. 2, avvengano da/verso i retroporti individuati all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018.

Art. 4.

Ammontare e durata del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura massima di euro 4 per treno/chilometro ed ha una durata complessiva di tredici mesi a decorrere dalla data del 20 novembre 2018.

Art. 5.

Soggetto gestore

1. Il soggetto gestore ed erogatore del contributo è l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.

2. L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, con apposito avviso pubblicato sul proprio sito internet, individua i termini e le modalità di presentazione delle domande.

3. Sulla base delle domande ritenute ammissibili, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale provvede all'erogazione del contributo e alla definizione delle modalità di esecuzione dei monitoraggi e dei relativi controlli.

4. Ove, sulla base delle domande ritenute ammissibili, il contributo massimo di 4 euro al km rendesse l'importo complessivo superiore agli stanziamenti, si provvede alla riduzione dell'importo spettante a ciascun beneficiario mediante riparto proporzionale.

Art. 6.

Divieto di cumulo

1. Il contributo non è cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalità previsti da norme vigenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale specifica nell'avviso che il beneficio non è cumulabile con quello previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 125 del 14 luglio 2017. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale gli elenchi dei beneficiari del contributo di cui al predetto decreto, fermo restando il diritto di opzione da parte di questi ultimi per una delle due misure.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale provvedono ad adottare apposite misure di coordinamento anche mediante la stipula di un protocollo operativo per verificare l'assenza del cumulo delle misure incentivanti.

Art. 7.

Risorse finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ai sensi del comma 2-*quinquies*, dell'art. 7, del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale nel limite di euro 800.000 per l'anno 2018 ed euro 2.400.000 per l'anno 2019.

Roma, 24 dicembre 2018

Il Ministro: TONINELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-120

19A00625
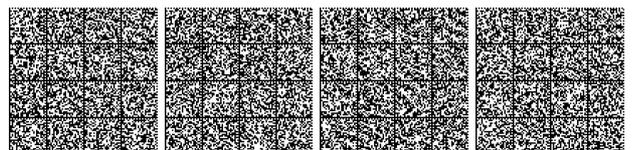
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 dicembre 2018.

Determinazione, per l'anno 2019, del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

Visto l'art. 303 del predetto Codice e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno Ministro dello sviluppo economico determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia;

Visto l'art. 1, comma 28, lett. *c)*, della legge 4 agosto 2017, n. 124 che, nel novellare il citato art. 303 del Codice, prevede che la misura del contributo sia elevata, nel limite massimo, al 15% del premio imponibile;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nell'esercizio 2017, trasmesso dal presidente della Consap, con nota n. 0136332/18 del 3 luglio 2018, nella quale, stante la situazione di disequilibrio strutturale del Fondo, si rappresenta la necessità di confermare, per il 2019, al 10% la misura dell'aliquota del contributo dovuto dalle Compagnie di assicurazioni, nonché la successiva nota Consap 0237644/18 del 20 novembre 2018;

Ritenuto necessario, al fine di consentire la ristrutturazione economico patrimoniale del Fondo attraverso la graduale articolazione temporale dell'aliquota contributiva, confermare, per il 2019, l'aliquota contributiva nella misura del 10%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

Visto il provvedimento n. 80 del 29 novembre 2018, dell'Ivass - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2019;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di confermare, per il 2019, l'aliquota contributiva del 10% secondo principi di gradualità e sostenibilità;

Decreta:

Art. 1.

I. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi e degli arnesi utili all'attività stessa, sono tenute a versare, per l'anno 2019, alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia è determinato nella misura del 10% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento Ivass di cui in premessa.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2019, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2019 determinato applicando l'aliquota del 10% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2019, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

19A00548

DECRETO 22 dicembre 2018.

Determinazione, per l'anno 2019, del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n.74;

Visto l'art. 285 del predetto Codice e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento
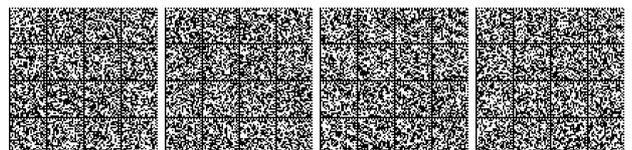
e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello Sviluppo economico determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada e dell'organismo di indennizzo nell'esercizio 2017, trasmessi dal Presidente della Consap, con nota n. 0139208/18 del 5 luglio 2018, nella quale si rappresenta l'opportunità di disporre, fin dal 2019, l'innalzamento dell'aliquota contributiva dall'attuale 2,5% fino al valore massimo del 4%, a fronte dei progressivi disavanzi di bilancio che hanno ridotto il patrimonio netto del Fondo negli ultimi esercizi, nonché il Piano degli interventi operativi 2017;

Ritenuto necessario, alla luce degli altri processi correttivi e di miglioramento avviati da Consap e previsti nel citato Piano degli interventi operativi 2017, bilanciare la prospettata esigenza di riequilibrare l'andamento economico patrimoniale del Fondo attraverso la graduazione delle iniziative proposte, con il contenimento dei premi di polizza pagati per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il provvedimento n. 80 del 29 novembre 2018, dell'Ivass - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2019;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di confermare, per il 2019, l'aliquota contributiva nella misura del 2,50%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare, per l'anno 2019, alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento Ivass di cui in premessa.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2019, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2019 determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2019, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

19A00549

DECRETO 22 dicembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «B & B - società cooperativa sociale», in Gorla Minore e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 22 agosto 2018, n. 112/2018 del Tribunale di Busto Arsizio con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «B & B - società cooperativa sociale»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;
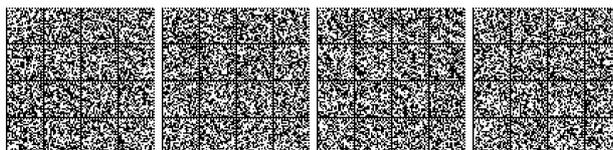
Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «B & B - società cooperativa sociale» con sede in Gorla Minore (VA) (codice fiscale 03296610128) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Nicola Battistini (C.F. BTTNCL71M-23L378V) nato a Trento (TN) il 23 agosto 1971, domiciliato in Milano (MI), Galleria del Corso, n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 dicembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

19A00575

DECRETO 9 gennaio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sistema - società cooperativa in liquidazione», in Parma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Sistema - società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 1.569.834,00, si riscontrano debiti a breve termine di € 4.629.273,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.478.963,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Parma contro la suddetta cooperativa;

Considerato che in data 16 agosto 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 19 dicembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 19 dicembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Patrizia Carra;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sistema - società cooperativa in liquidazione», con sede in Parma (PR) (codice fiscale 01791050345) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Patrizia Carra, (codice fiscale CRR PRZ 73S69 G337O) nata a Parma (PR) il 29 novembre 1973 e domiciliata in Reggio Emilia (RE), via Emilia all'Angelo, n. 44/B presso Studio SGB& Partners Commercialisti.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00573

DECRETO 9 gennaio 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Arrivano dal Mare cooperativa sociale soc. coop. a r.l.», in Ravenna.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale dell'8 maggio 2017, n. 193/2017, con il quale la soc. coop.va Arrivano dal mare cooperativa sociale soc.coop. a r.l., con sede in Ravenna (C.F. 92003900393), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Maria Rosa Brilli Placci ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 28 marzo 2018, con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Maria Rosa Brilli Placci dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 19 dicembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 19 dicembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Paola Piraccini;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Paola Piraccini, nata a Cervia (RA) il 25 marzo 1955 (C.F. PRCPLA55C65C553J), ivi domiciliata in via Cimabue, n. 42, in sostituzione della dott.ssa Maria Rosa Brilli Placci, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00574

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 25 ottobre 2018.

Accessibilità Valtellina - SS n. 38 lotto 4 - nodo di Tirano tratta «A» (svincolo di Bianzone - svincolo La Ganda) e tratta «B» (svincolo La Ganda - Campone in Tirano). Assegnazione economie di gara. (CUP F31B16000520001) (Delibera n. 45/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, e visti in particolare:

1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle
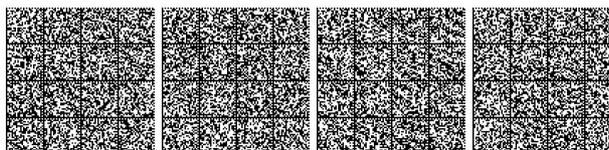
infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3. l'art. 214, comma 2, lettera *d)* e *f)*, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

4. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

5. l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

5.1 lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

5.2 per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione d'impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

5.3 le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2002 - supplemento ordinario, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge n. 443 del 2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 prevede, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», tra gli interventi relativi ai «Sistemi stradali ed autostradali», l'infrastruttura denominata «Accessibilità Valtellina» e all'allegato 2 riporta, tra gli interventi della Regione Lombardia, alla voce «Corridoi autostradali e stradali», gli interventi relativi all'«Accessibilità Valtellina», tra i quali figura il «potenziamento ss 36, ss 38 e ss 39»;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 2015 - supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «Tabella 0 programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Accessibilità stradale Valtellina», l'intervento ss 38 Stelvio - 4° lotto Tirano «Stazzona-Lovero»;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, che, all'art. 11, comma 5, ha trasferito, a decorrere dal 1° ottobre 2012, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni di concedente - di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni - precedentemente affidate ad Anas S.p.a. (Anas);

Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, la «Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali» (SVCA), con il compito di svolgere le funzioni di concedente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, che all'art. 5 riporta, fra le direzioni generali del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del suddetto Ministero, la Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, con il compito, tra l'altro, di svolgere le funzioni di concedente della rete stradale e della rete autostradale in concessione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti direzioni generali del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

1. le delibere 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003 e la relativa *errata corrige* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, e 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, ha definito le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e), f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma *6-bis*, e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 2015, che - ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 2011 e con *errata corrige* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2011;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. «Codice Antimafia», e successive modificazioni;

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che all'art. 1, comma 868, ha previsto, per migliorare la capacità di programmazione e di spesa per investimenti di Anas e per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze finanziarie, che a decorrere dal 1° gennaio 2016 le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate alla predetta Anas, confluiscono in un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cosiddetto «fondo unico»);

Viste:

1. la delibera 2 dicembre 2005, n. 151, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 2006, con la quale questo Comitato, fra l'altro, ha approvato il progetto definitivo dell'intervento «Accessibilità Valtellina - ss n. 38 - lotto 1 - variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes (compreso) allo svincolo del Tartano (compreso)», del costo di 279,951 milioni di euro, finanziato per complessivi 140 milioni di euro dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Sondrio e da Anas, soggetto aggiudicatore;

2. la delibera 29 marzo 2006, n. 75, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 2006, con la quale questo Comitato, tra l'altro, ha previsto, al punto 3.1, il finanziamento del 1° lotto della variante di Morbegno e la destinazione alla «variante di Tirano» delle economie di gara e di quelle derivanti dall'esecuzione dei lavori della variante di Morbegno, previa ricognizione delle risorse già destinate all'opera e su presentazione del piano economico-finanziario;

3. la delibera 31 gennaio 2008, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 2008, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato:

3.1 ha disposto la variante al progetto definitivo dell'intervento «Accessibilità Valtellina: ss n. 38 1° lotto - variante di Morbegno», relativa al 2° stralcio, dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano, prevedendo che il relativo progetto definitivo avrebbe dovuto essere approvato da questo Comitato stesso;

3.2 ha assegnato programmaticamente al suddetto 2° stralcio un contributo quindicennale di euro 5.601.818 annui, suscettibile di sviluppare un volume d'investimenti di 60 milioni di euro, a carico delle risorse di cui all'art. 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), prevedendo che l'assegnazione definitiva sarebbe stata disposta in sede di approvazione del relativo progetto definitivo;

4. la delibera 23 marzo 2012, n. 21, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 2012, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato:

4.1 ha approvato il progetto definitivo dell'intervento «Accessibilità Valtellina: ss n. 38 1° lotto - variante di Morbegno», 2° stralcio, assegnando definitivamente il contributo quindicennale di 5.601.818 euro, attribuito programmaticamente con la succitata delibera n. 14 del 2008;

4.2 ha assegnato ulteriori 50,122 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

4.3 ha autorizzato Anas ad utilizzare i futuri ribassi di gara, previa comunicazione a questo Comitato del relativo ammontare, fino a un importo massimo di 13,599 milioni di euro, per integrare alcune voci del quadro economico del progetto definitivo;

5. la delibera 11 luglio 2012, n. 74, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2012, con la quale questo Comitato, per l'intervento denominato «Accessibilità Valtellina: ss n. 38 - 1° lotto - variante di Morbegno, 2° stralcio (dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano)», ha preso atto dell'intenzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di:

5.1 autorizzare Anas ad utilizzare quota parte dei futuri ribassi, quantificati a valle della gara ed eccedenti l'importo massimo di 13,599 milioni di euro, di cui alla richiamata delibera n. 21 del 2012, per il citato 2° stralcio della variante di Morbegno;

5.2 proporre l'assegnazione della quota residua delle citate economie di gara non utilizzate per il 2° stralcio della variante di Morbegno alla «variante di Tirano», in sede di approvazione del relativo progetto definitivo, subordinatamente alla previa acquisizione del formale impegno della regione e degli enti locali a farsi carico degli eventuali maggiori costi del 2° stralcio della variante di Morbegno, che dovessero emergere dopo tale approvazione;

6. la delibera 21 marzo 2018, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 2018, con la quale questo Comitato:

6.1 ha approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato «Accessibilità Valtellina - ss n. 38, lotto 4 - nodo di Tirano, tratta A (svincolo di Bianzonesvincolo La Ganda) e tratta B (svincolo La Ganda-Campone in Tirano)»;

6.2 ha preso atto che il relativo finanziamento era imputato per euro 88.344.971 a carico del Contratto di programma Anas 2016-2020, per euro 50.000.000 a carico delle economie dell'intervento relativo alla variante di Morbegno di cui alla delibera di questo Comitato n. 75 del 2006 e per euro 5.000.000 a carico del Consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano dell'Adda;

6.3 ha previsto che il MIT avrebbe dovuto proporre a questo Comitato l'assegnazione, alla «variante di Tirano», della quota di ribassi di gara, non utilizzati per il 2° stralcio della variante di Morbegno, di cui al precedente punto 6.2, previa acquisizione del formale impegno della regione e degli enti locali a farsi carico degli eventuali maggiori costi del predetto 2° stralcio della variante di Morbegno, che dovessero emergere dopo tale assegnazione;

Vista la nota 8 ottobre 2018, n. 33384, con la quale il MIT ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato del progetto definitivo dell'intervento denominato «Accessibilità Valtellina ss n. 38, lotto 4 - nodo di Tirano - tratta A (svincolo di Bianzone-svincolo La Ganda) e tratta B (svincolo La Ganda-Campone in Tirano), proponendo l'assegnazione di risorse rinvenienti dalle economie del 2 stralcio della variante di Morbegno e trasmettendo la relativa istruttoria;

Viste le note 10 ottobre 2018, n. 11371 e 22 ottobre 2018, n. 12063, nonché il messaggio di posta elettronica assunto al protocollo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) il 23 ottobre 2018, con il n. 5322, con i quali il suddetto Ministero ha inviato chiarimenti;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare:

1) che, con l'Accordo di programma sottoscritto il 18 dicembre 2006 da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Anas, Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (CCIAA) di Sondrio, Comunità montana Valtellina di Morbegno e Comuni di Chiavenna, Sondrio, Tirano e Bormio, la risoluzione del nodo di Tirano è stata individuata tra gli interventi prioritari, sono stati individuati gli impegni dei vari sottoscrittori ed è stata prevista la costituzione di un Collegio di vigilanza, con il compito, tra l'altro, di vigilare sull'attuazione dell'Accordo stesso;

2) che, con Protocollo d'intesa sottoscritto il 5 novembre 2007 da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Anas, CCIAA di Sondrio, rappresentanti delle Comunità montane e dei comuni che hanno sottoscritto il citato Accordo di programma 18 dicembre 2006, nonché Comune di Morbegno, anche in rappresentanza dei Comuni di Cosio Valtellino, Traona e Talamona, Comune di Villa di Tirano e Consorzio dei comuni del Bacino imbrifero montano dell'Adda (Consorzio *BIM)*: sono state definite le modalità tecnico-finanziarie e procedurali per la risoluzione, tra l'altro, del nodo di Tirano ed è stato convenuto di procedere allo sviluppo dell'intero progetto del predetto nodo, realizzando prioritariamente le tratte A e B;

3) che il progetto definitivo approvato con la citata delibera n. 29 del 2018 riguarda il lotto 4 - nodo di Tirano, tratta A (svincolo di Bianzone-svincolo La Ganda) e tratta B (svincolo La Ganda-svincolo Campone in Tirano) e prevede la realizzazione di un tracciato principale di circa 6.616 metri che, a partire dall'intersezione tra l'esistente ss 38 con la rotatoria di Villa di Tirano, supera il fiume Adda e lo costeggia in sinistra idraulica fino alla rotatoria terminale di Campone;

4) che il soggetto aggiudicatore dell'intervento è stato individuato in Anas;

5) che il costo del succitato progetto definitivo ammonta a 143.344.971 euro, al netto dell'I.V.A., così articolati:

Voci	Importi (euro)
Lavori soggetti a ribasso d'asta	90.742.108
Oneri per la sicurezza e bonifica ordigni bellici non soggetti a ribasso d'asta	5.839.389
Somme a disposizione	32.325.851
Oneri d'investimento di Anas (*)	14.437.623
Totale	143.344.971

(*) Oneri d'investimento calcolati nella misura dell'11,2%, in quanto opera a corrispettivo, com previsto nel Contratto di programma Anas 2016-2020.
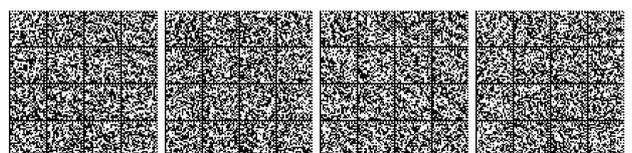
6) che per il progetto definitivo del nodo di Tirano è stato presentato il piano economico-finanziario sintetico, nel quale è stata evidenziata l'assenza del «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione della tratta stradale, non soggetta a pedaggiamento;

7) che il richiamato protocollo d'intesa 5 novembre 2007:

7.1 aveva individuato le risorse, sia disponibili sia da reperire, per il finanziamento del nodo di Morbegno (all'epoca del costo 195 milioni di euro) e per le succitate tratte A e B del nodo di Tirano (all'epoca del costo complessivo di 85 milioni di euro);

7.2 aveva considerato, quali ulteriori risorse da destinare ai due interventi sopra citati, le «eventuali economie... a seguito di ribasso d'asta», ipotizzate nell'ordine di 35 milioni di euro, relative al 1° lotto (variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes compreso allo svincolo del Tartano compreso), 1° stralcio, tronco A, oltre alle non quantificate «eventuali minori spese» relative all'opera e alla quota residua delle risorse di cui al punto 3.1 della citata delibera di questo Comitato n. 75 del 2006;

7.3 aveva inoltre previsto:

7.3.1 l'impegno della Regione Lombardia ad individuare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, risorse aggiuntive per 50 milioni di euro;

7.3.2 l'impegno della Provincia di Sondrio a reperire, anche in concorso con altri soggetti territorialmente interessati, 97 milioni di euro, indicativamente ripartiti per 35 milioni di euro a carico della stessa provincia e per 62 milioni di euro a carico del Consorzio BIM, della CCIAA, dei comuni e delle comunità montane o di altri soggetti;

7.3.3 l'impegno del MIT ad assumere iniziative per il finanziamento di 60 milioni di euro a carico dei fondi per l'attuazione della legge n. 443 de 2001, subordinatamente «all'esito positivo degli impegni finanziari assunti dagli altri enti firmatari»;

8) che il Contratto di programma Anas 2016-2020 riporta l'intervento con la denominazione di «Accessibilità Valtellina: lotto 4° - Stralcio A (Variante d Tirano)» da intendersi quale somma delle citate tratte A e B, e imputa i finanziamento del relativo costo di 143.344.971 euro per:

8.1 88.344.971 euro a carico del Fondo unico di cui l'art. 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015;

8.2 55.000.000 euro a carico di «Enti locali, Regione Lombardia e Convenzione MI 94»;

9) che, con nota assunta al protocollo del MIT il 7 marzo 2018, con il n. 2326, la Regione Lombardia ha attestato che:

9.1 nella riunione del Collegio di vigilanza del 29 settembre 2011 il finanziamento del costo dell'opera, allora stimato in 85 milioni di euro, era stato ripartito per 50 milioni di euro a carico del Consorzio BIM, per 5 milioni di euro a carico della predetta Provincia di Sondrio e per la quota residua a valere «sulle economie e sui ribassi d'asta dei singoli stralci della Variante ss 38 Fuentes-Tartano»;

9.2 a fronte del costo aggiornato dell'intervento (i citati 143.344.971 di euro) nella riunione del Collegio di vigilanza del 21 febbraio 2018 la copertura finanziaria dell'opera è stata ridefinita per effetto dell'intervenuta assegnazione di cui al Contratto di programma Anas 2016-2020 e delle conferma, da parte di Anas, della quantificazione in 50 milioni euro delle economie derivanti dal 2° stralcio della variante di Morbegno, permanendo in capo agli enti locali (Provincia di Sondrio e *BIM)* la parte rimanente dell'investimento secondo gli impegni già assunti;

10) che, con deliberazione 8 marzo 2018, n. 13, il Comitato esecutivo del Consorzio BIM ha assunto l'impegno di spesa di 5 milioni di euro per il finanziamento dei lavori di miglioramento dell'accessibilità alla Valtellina - ss 38 - lotto 4, nodo d Tirano, a valere sul proprio bilancio di previsione 2018 del 2020;

11) che le risorse stanziate per il 2° stralcio della variante di Morbegno ammontavano a 280.122.210,84 euro, a fronte di un progetto esecutivo approvato da Anas comprensivo del costo delle migliorie realizzate in fase di progetto esecutivo, di 220.777.446,94 euro, con conseguenti risorse disponibili per 59.344.763,90 euro, come di seguito rappresentato:

(importi in euro)

Costo	Lavori	Somme a disposizione	Oneri d'investimento	Totali
Progetto definitivo (del. CIPE n. 21 del 2012)	226.198.553,46	24.234.008,43	29.689.648,95	280.122.210,84
Ribasso di gara	-80.811.544,63			-80.811.544,63
Progetto post aggiudicazione	145.387.008,83	24.234.008,43	29.689.648,95	199.310.666,21
Utilizzo ribasso di gara (del. CIPE n. 21 del 2012)		4.132.000,00	9.467.000,00	13.599.000,00
Variazioni costi progetto esecutivo	12.105.901,20	-4.238.120,47		7.867.780,73
Costo progetto esecutivo approvato Anas	157.492.910,03	24.127.887,96	39.156.648,95	220.777.446,94
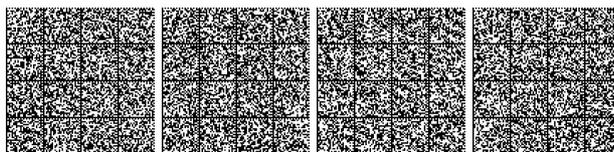
12) che, alla luce dei finanziamenti destinati al citato 2° stralcio della variante di Morbegno (arrotondati all'euro), le disponibilità residue di tale variante sono determinate come segue:

(importi in euro)

Finanziamenti	Descrizione finanziamento	Finanziamenti iniziali	Finanziamenti progetto esecutivo	Disponibilità residue
Regione Lombardia	Risorse per realizzazione tronco B	25.000.000	19.703.672	5.296.328
	Riprogrammazione risorse ex L. n. 102/1990 (1)	13.000.000	10.245.909	2.754.091
	Legge regionale n. 11 del 2011 (2)	50.000.000	39.407.344	10.592.656
	Totale Lombardia	88.000.000	69.356.925	18.643.075
Provincia	Mutuo CDP	37.000.000	29.161.436	7.838.564
CCIAA Sondrio	Delibera Consiglio camerale 25 febbraio 2008, n. 2	5.000.000	3.940.734	1.059.266
Consorzio BIM	Mutuo CDP	40.000.000	31.525.875	8.474.125
	Totale Regione ed Enti locali	170.000.000	133.984.970	36.015.030
Stato	Delibera CIPE n. 14 del 2008 e n. 21 del 2012	60.000.000	47.288.813	12.711.187
	Delibera CIPE n. 21 del 2012	50.122.000	39.503.664	10.618.336
	Totale stato	110.122.000	86.792.477	23.329.523
	Totale 2° stralcio variante di Morbegno	280.122.000	220.777.447	59.344.553

(1) Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della Provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987.

(2) Legge regionale n. 11 del 2011: Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011 del 2013 a legislazione vigente e programmatico - provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.

13) che, per quanto riguarda le disponibilità statali:

13.1 il contributo annuale di 5.601.818 euro per quindici anni, corrispondente al volume d'investimenti di 60 milioni di euro di cui alle delibere n. 14 del 2008 e n. 21 del 2012, risulta disponibile sul capitolo 7002, piano gestionale 25, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le annualità dal 2019 al 2024;

13.2 il finanziamento di 50.122.000 euro di cui alla delibera n. 21 del 2012, inizialmente appostato sul capitolo 7519 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e poi confluito nel Fondo unico, capitolo 7002, piano gestionale 8, del medesimo Ministero, al netto di quanto destinato al finanziamento del progetto esecutivo del 2° stralcio della variante di Morbegno (39.503.664 euro), è stato oggetto di tagli di legge per 5.753.430 euro e la residua quota disponibile, risulta di 4.864.906 euro;

14) che, pertanto, le risorse ancora disponibili sul 2° stralcio della variante di Morbegno sono così articolate:

(importi in euro)

	Disponibilità iniziali	Tagli di legge	Disponibilità finali	Note
Delibere CIPE n. 14 del 2008 e n. 21 del 2012	12.711.187		12.711.187	
Delibera CIPE n. 21 del 2012	10.618.336	-5.753.430	4.864.906	
Totale	23.329.523	-5.753.430	17.576.093	totale disponibilità risorse Stato al netto tagli legge

Disponibilità risorse Regione Lombardia ed EELL	36.015.030		36.015.030	
Totale disponibilità complessive	59.344.553		53.591.123	

15) che, come proposto dal Ministero istruttore, a valere sulle disponibilità sopra citate sono destinati al nodo di Tirano 50 milioni di euro, mentre rimangono destinati al 2° stralcio della variante di Morbegno i restanti 3.591.123 euro, da mantenere nel quadro economico della stessa fino alla fine dei lavori, i quali - alla data del 31 maggio 2018 - erano giunti ad uno stadio di realizzazione del 95,19%;

16) che i 3.591.123 euro che rimangono destinati al 2° stralcio della variante di Morbegno sono imputati sulle disponibilità nette di provenienza statale (17.576.093 euro) e che, pertanto, tali disponibilità trasferibili al «nodo di Tirano» sono rideterminate in 13.984.970 euro complessivi;

17) che - tenuto conto dell'intervenuta autorizzazione all'utilizzo mediante erogazione diretta, invece che anticipazione tramite mutuo, del contributo pluriennale di 5.601.818 euro (dall'anno 2010 al 2024), disposta con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 2 dicembre 2015, n. 398, e del conseguente sviluppo di disponibilità complessive per 84.027.270 euro, come risulta dallo stesso decreto - per il finanziamento del nodo di Tirano il MIT ha proposto di utilizzare integralmente le annualità 2019 e 2020 del suddetto contributo e per i residui 2.781.334 euro quota parte dell'annualità 2021 del medesimo contributo;

18) che, pertanto, le economie del 2° stralcio della variante di Morbegno trasferibili al nodo di Tirano sono articolate come segue:

Fonti di finanziamento	Anni	Importi (in euro)	
		Totali parziali	Totale
Risorse Regione Lombardia ed Enti locali			36.015.030
Risorse statali: erogazione diretta del contributo di cui alle delibera CIPE n. 14 del 2008 e n. 21 del 2012	anno 2019	5.601.818	13.984.970
	anno 2020	5.601.818	
	anno 2021	2.781.334	
Totale risorse			50.000.000

19) che, con nota 14 settembre 2018, n. 218945, tenuto conto della destinazione dei complessivi 50 milioni di euro sopra richiamati per il finanziamento del nodo di Tirano, la Regione Lombardia ha comunicato che si farà carico degli eventuali maggiori costi del 2° stralcio della variante di Morbegno che dovessero emergere dopo l'approvazione del progetto definitivo del predetto nodo di Tirano;

Ritenuto di poter deliberare l'assegnazione al nodo di Tirano della sola quota di economie di competenza statale, prendendo atto dell'entità di ulteriori disponibilità per complessivi 36.015.030 euro, a valere sulle economie dei finanziamenti apportati dalla Regione Lombardia e dagli Enti locali per la realizzazione del citato 2° stralcio della variante di Morbegno;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 2012);

Vista la nota 25 ottobre 2018, n. 5390, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Per il finanziamento dell'intervento denominato «Accessibilità Valtellina - ss n. 38, lotto 4 - nodo di Tirano, tratta «A» (svincolo di Bianzone-svincolo La Ganda) e tratta «B» (svincolo La Ganda-Campone in Tirano)», è autorizzato l'utilizzo delle economie relative all'intervento «Accessibilità Valtellina: ss n. 38 1° lotto -variante di Morbegno, 2° stralcio, dallo svincolo di Cosio (progressiva km 8+945) allo svincolo del Tartano (progressiva km 18+601)».
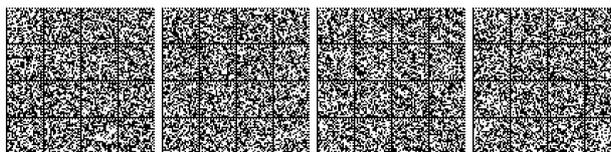
2. In particolare, tenuto conto dell'intervenuta autorizzazione di cui al decreto interministeriale 2 dicembre 2015, n. 398, citato nella precedente presa d'atto e concernente l'erogazione in forma diretta del contributo di cui al precedente punto 1, sono stornate dal finanziamento del richiamato 2° stralcio della variante di Morbegno e sono destinate al finanziamento dell'intervento «Accessibilità Valtellina - ss n. 38, lotto 4 - nodo di Tirano, tratta "A" (svincolo di Bianzone-svincolo La Ganda) e tratta "B" (svincolo La Ganda-Campone in Tirano)» le seguenti quote di contributo:

(importi in euro)

anno 2019	anno 2020	anno 2021	Totale
5.601.818	5.601.818	2.781.334	13.984.970

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE, l'avvenuto trasferimento all'intervento «Accessibilità Valtellina ss n. 38, lotto 4 - nodo di Tirano, tratta "A" (svincolo di Bianzone-svincolo La Ganda) e tratta "B" (svincolo La Ganda-Campone in Tirano)» delle risorse statali di cui al precedente punto 2 e delle risorse della Regione Lombardia e degli altri enti finanziatori del citato 2° stralcio della variante di Morbegno fino a concorrenza dell'importo di 36.015.030 riportato nella precedente presa d'atto.

4. Sono confermate le disposizioni relative all'intervento «Accessibilità Valtellina - ss n. 38, lotto 4 - nodo di Tirano, tratta A (svincolo di Bianzone-svincolo La Ganda) e tratta B (svincolo La Ganda-Campone in Tirano)» di cui alla delibera di questo

Comitato n. 29 del 2018, meglio individuata in premessa, non modificate con la presente delibera, così come le altre prescrizioni non in contrasto con la presente delibera.

Roma, 25 ottobre 2018

Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2019
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2

19A00550

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pregnyl»

Estratto determina AAM/PPA n. 33 del 15 gennaio 2019

Autorizzazione delle variazioni:

variazioni di tipo II: B.I.b.2 Modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo; *d)* modifica sostanziale o sostituzione di un metodo di prova biologico, immunologico o immunochimico o di un metodo che utilizza un reattivo biologico per un principio attivo biologico;

B.II.d.2 Modifica della procedura di prova del prodotto Finito; *d)* altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte), relativamente al medicinale PREGNYL;

Codice pratica: VN2/2018/223.

Si approva le seguenti variazioni:

l'utilizzo del WHO 5th IS *reference standard* con una potenza assegnata di 162 IU/Unit per il calcolo dell'attività della gonatropina corionica della sostanza attiva e del prodotto finito.

Il restringimento del range della specifica interna della potenza della gonatropina corionica da:

1200-1875 iu/Unit a 1322-1875 iu/Unit per la confezione da 1500 ui/Unit;

4000-6250 iu/Unit a 4408-6250 iu/Unit per la confezione da 5000 ui/Unit;

relativamente al medicinale «Pregnyl», nelle forme e confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 033717048 - «5000 iu polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 flaconcini polvere da 5000 ui + 3 flaconcini solvente da 1 ml

A.I.C. n. 033717051 - «5000 iu polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere da 5000 ui + 1 flaconcino solvente da 1 ml.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon con sede legale e domicilio in Kloosterstraat, 6, 5349 AB - OSS (Paesi bassi).

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00528

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lasitone»

Estratto determina AAM/PP n. 31 del 15 gennaio 2019

Autorizzazione della variazione:

variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale LASITONE;

Codice pratica: VN2/2018/40.
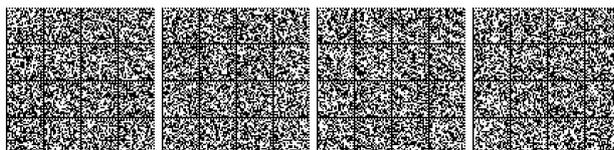
È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale LASITONE nella forma e confezione:

A.I.C. n. 023770011 - «25 mg + 37 mg capsule rigide» 20 capsule.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B, 20158 Milano, Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00529

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Keplat»

Estratto determina AAM/PPA n. 34 del 15 gennaio 2019

Autorizzazione della variazione:

variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale KEPLAT;

Numero di procedura: n. IT/H/0120/001/II/026.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, relativamente al medicinale KEPLAT nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Hisamitsu UK Limited, con sede legale e domicilio fiscale in London, 5 Chancery Lane CAPWC2A1LG, Gran Bretagna (GB).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00530

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Equasym»

Estratto determina AAM/PPA n. 35 del 15 gennaio 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.3.b), relativamente al medicinale EQUASYM;

Numero di procedura: n. UK/H/0819/001-006/II/061.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2, 4.4 e 4.8 e paragrafi 2 e 4 del foglio illustrativo; aggiornamento dei paragrafi 1; 2; 3 ; 4.2; 4.3; 5.3; 6.1; 6.5; 7; 8; 9; 10 in linea al QRD Template e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo; altre modifiche minori, relativamente al medicinale «Equasym», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Dublino, Block 2 & 3 Miesian Plaza 50 - 58 Baggot Street Lower, Dublin 2, Irlanda (IE).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.
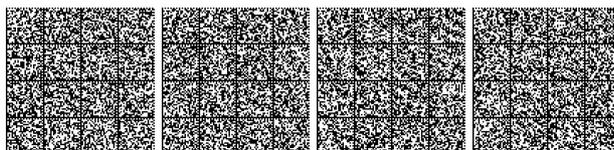
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00531

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 36 del 15 gennaio 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.13) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Altre variazioni non disciplinate specificamente nel presente allegato, che comportano la presentazione di studi all'autorità competente, relativamente ai medicinali ADVANTAN, SEREKIS, DOLOPROCT, NERISONA, CORTI-FLUORAL, PROCTOSEDYL, ULTRALAN DERMATOLOGICO, TRAVOCORT, ULTRAPROCT, TRAVOSEPT.

Numero di procedura: n. AT/H/xxxx/WS/048.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente ai medicinali «Advantan», «Serekis», «Doloproct», «Nerisona», «Corti-Fluoral», «Proctosedyl», «Ultralan», «Dermatologico», «Travocort», «Ultraproct», «Travosept», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), viale Certosa, 130, CAP 20156, Italia, codice fiscale 05849130157.

Stampati

1. Il titolare dell'atorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00532

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Penstapho»

Estratto determina AAM/PPA n. 52 del 16 gennaio 2019

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/2444.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bristol Myers Squibb S.r.l. (codice fiscale 00082130592) con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale dell'industria, 40-46, 00144 - Roma (RM).

Medicinale: PENSTAPHO.

Confezione A.I.C. n. 020711065 - «1 G/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + fiala solvente 5 ml,

alla società: Laboratoires Delbert con sede legale e domicilio in 3 villa Poirier, 75015 - Parigi (Francia).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00533

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rapiva»

Estratto determina AAM/PPA n. 67 del 16 gennaio 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/615.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società UAB Norameda, con sede in in Didzioji Vandens 7-8, 91246 Klaipeda, Lithuania.

Medicinale: RAPIVA.

Confezione:

A.I.C. n. 043349012 - «10 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 043349024 - «10 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 5 flaconcini in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 043349036 - «10 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 10 flaconcini in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 043349048 - «10 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 043349051 - «10 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 10 flaconcini in vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 043349063 - «10 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 043349075 - «10 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 10 flaconcini in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 043349087 - «20 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 043349099 - «20 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 10 flaconcini in vetro da 50 ml,

alla società: Baxter Holding BV, con sede in Kobaltweg 49, 3542CE - Utrecht, Netherlands.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00534

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Forotan»

Estratto determina AAM/PPA n. 53 del 16 gennaio 2019

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/2097.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143, 00156 - Roma (RM).

Medicinale: FOROTAN.

Confezione:

A.I.C. n. 036218016 - «12 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + 1 erogatore;

A.I.C. n. 036218028 - «12 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + 1 erogatore,

alla società: Lanova farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 03778700710) con sede legale e domicilio fiscale in via Conca D'Oro, 212, 00141 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00535

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabeprazolo Actavis»

Estratto determina AAM/PPA n. 63 del 16 gennaio 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/620.

Cambio nome: C1B/2018/2275.

N. procedura: IT/H/0641/001-002/DC.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Actavis Group PTC EHF, con sede in Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjördur, Islanda.

Medicinale: RABEPRAZOLO ACTAVIS.

Confezione:

A.I.C. n. 041161011 - «10 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL-OPA-PVC/AL;

A.I.C. n. 041161023 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL-OPA-PVC/AL,

alla società: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., con sede in via San Giuseppe n. 102, Saronno, Varese, con codice fiscale 06058020964.

Con variazione della denominazione del medicinale in Rabeprazolo Aurobindo Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00536

BANCA D'ITALIA

Chiusura della procedura di gestione provvisoria della SpeedyMoney S.p.a.

Si comunica che in data 10 gennaio 2019 si è conclusa la procedura di gestione provvisoria dell'istituto di pagamento SpeedyMoney S.p.a., con sede legale in Napoli; disposta con provvedimento della Banca d'Italia del 10 luglio 2018, ai sensi dell'art. 113-*bis* del decreto legislativo n. 385/93, come richiamato dall'art. 114-*undecies*, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Con provvedimento del 18 dicembre 2018, la Banca d'Italia ha nel frattempo disposto la revoca dell'autorizzazione di SpeedyMoney S.p.a. alla prestazione di servizi di pagamento, ai sensi dell'art. 113-*ter*, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo n. 385/93, richiamato dall'art. 114-*undecies*, del medesimo decreto legislativo.

19A00560

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2018, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

ALLEGATO *1*

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2017 e 2018 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 2015=100)		
2016 Dicembre	101,1	0,8	1,2
Media	101,0		
2017 *Gennaio*	*101,5*	0,9	1,8
2018 Febbraio	101,5	0,5	2,0
Marzo	101,7	0,7	2,1
Aprile	101,7	0,4	2,1
Maggio	102,0	0,9	2,3
Giugno	102,2	1,2	2,3
Luglio	102,5	1,5	2,5
Agosto	102,9	1,5	2,7
Settembre	102,4	1,3	2,4
Ottobre	102,4	1,5	2,4
Novembre	102,2	1,4	2,2
Dicembre	102,1	1,0	1,8

ALLEGATO *2*

Tabella 1 - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, del mese di giugno degli anni 1978-2018 in base giugno 1978=100

Anno	Indici FOI base giugno 1978=100	Variazione percentuale dell'indice per l'aggiornamento del canone di locazione, con l'esclusione del 1984 (Art.1 della legge 25 luglio 1984 n.377)
giugno 1978	100,0	
giugno 1979	114,7	
giugno 1980	138,4	
giugno 1981	166,9	
giugno 1982	192,3	
giugno 1983	222,9	
giugno 1984	247,8	
giugno 1985	269,4	142,4
giugno 1986	286,3	157,6
giugno 1987	298,1	168,2
giugno 1988	312,7	181,3
giugno 1989	334,5	201,0
giugno 1990	353,2	217,8
giugno 1991	377,7	239,8
giugno 1992	398,4	258,5
giugno 1993	415,2	273,5
giugno 1994	430,7	287,5
giugno 1995	455,8	310,1
giugno 1996	473,7	326,2
giugno 1997	480,5	332,3
giugno 1998	489,2	340,1
giugno 1999	496,5	346,6
giugno 2000	509,6	358,5
giugno 2001	524,2	371,5
giugno 2002	536,0	382,2
giugno 2003	548,3	393,3
giugno 2004	560,6	404,2
giugno 2005	569,7	412,5
giugno 2006	581,5	423,1
giugno 2007	590,5	431,3
giugno 2008	612,8	451,3
giugno 2009	615,1	453,3
giugno 2010	623,3	460,7
giugno 2011	637,1	473,1
giugno 2012	657,0	491,1
giugno 2013	665,1	498,4
giugno 2014	667,0	500,0
giugno 2015	666,3	499,5
giugno 2016	664,4	497,8
giugno 2017	671,7	504,4
giugno 2018	679,7	511,5

ALLEGATO *3*
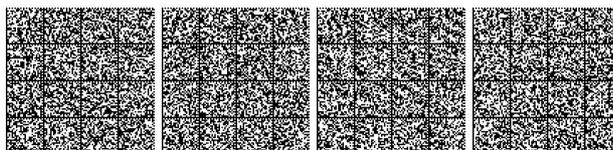
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), senza tabacchi, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975 (Tabella 1).

Tabella 1 - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2018 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2018=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 1976=100	base dicembre 1977=100	base dicembre 1978=100	base dicembre 1979=100	base dicembre 1980=100	base dicembre 1981=100	base dicembre 1982=100	base dicembre 1983=100	base dicembre 1984=100
dicembre 1976	100,0								
dicembre 1977	114,9	100,0							
dicembre 1978	128,6	111,9	100,0						
dicembre 1979	154,0	134,0	119,8	100,0					
dicembre 1980	186,5	162,2	145,0	121,1	100,0				
dicembre 1981	219,8	191,2	170,9	142,7	117,9	100,0			
dicembre 1982	255,6	222,4	198,8	166,0	137,1	116,3	100,0		
dicembre 1983	288,2	250,8	224,2	187,2	154,6	131,2	112,8	100,0	
dicembre 1984	313,6	272,9	243,9	203,6	168,2	142,7	122,7	108,8	100,0
dicembre 1985	340,5	296,3	264,9	221,1	182,6	154,9	133,2	118,1	108,6
dicembre 1986	355,3	309,1	276,3	230,7	190,6	161,7	139,0	123,2	113,3
dicembre 1987	373,3	324,9	290,4	242,4	200,2	169,9	146,1	129,5	119,1
dicembre 1988	393,8	342,6	306,3	255,7	211,2	179,2	154,0	136,6	125,6
dicembre 1989	419,4	364,9	326,2	272,3	225,0	190,9	164,1	145,5	133,7
dicembre 1990	446,2	388,2	347,0	289,7	239,3	203,0	174,5	154,8	142,3
dicembre 1991	473,2	411,6	368,0	307,2	253,7	215,3	185,1	164,1	150,9
dicembre 1992	495,6	431,2	385,5	321,8	265,8	225,5	193,9	171,9	158,0
dicembre 1993	515,4	448,4	400,9	334,7	276,4	234,5	201,6	178,8	164,4
dicembre 1994	536,3	466,6	417,1	348,2	287,6	244,0	209,8	186,1	171,0
dicembre 1995	567,5	493,7	441,3	368,4	304,3	258,2	221,9	196,9	180,9
dicembre 1996	581,9	506,3	452,6	377,9	312,1	264,8	227,6	201,9	185,6
dicembre 1997	590,8	514,0	459,5	383,6	316,9	268,8	231,1	205,0	188,4
dicembre 1998	599,8	521,8	466,4	389,4	321,7	272,9	234,6	208,0	191,2
dicembre 1999	612,5	532,9	476,4	397,7	328,5	278,7	239,6	212,5	195,3
dicembre 2000	629,1	547,4	489,3	408,5	337,4	286,3	246,1	218,2	200,6
dicembre 2001	643,6	559,9	500,5	417,9	345,1	292,8	251,7	223,3	205,2
dicembre 2002	660,7	574,9	513,9	429,0	354,4	300,7	258,4	229,2	210,7
dicembre 2003	675,8	587,9	525,5	438,7	362,4	307,4	264,3	234,4	215,5
dicembre 2004	687,4	598,1	534,6	446,3	368,7	312,8	268,9	238,5	219,2
dicembre 2005	700,6	609,6	545,0	454,9	375,8	318,8	274,1	243,1	223,4
dicembre 2006	712,3	619,8	554,0	462,5	382,0	324,1	278,6	247,1	227,1
dicembre 2007	731,2	636,2	568,7	474,7	392,2	332,7	286,0	253,6	233,2
dicembre 2008	746,2	649,2	580,4	484,5	400,2	339,5	291,9	258,9	237,9
dicembre 2009	753,4	655,5	586,0	489,2	404,1	342,8	294,7	261,4	240,2
dicembre 2010	767,8	668,1	597,2	498,5	411,8	349,4	300,3	266,3	244,8
dicembre 2011	780,1	685,7	613,0	511,7	422,7	360,5	309,9	274,8	252,6
dicembre 2012	798,8	702,2	627,7	524,0	432,8	369,1	317,3	281,4	258,7
dicembre 2013	803,3	706,2	631,2	527,0	435,3	371,2	319,1	283,0	260,1
dicembre 2014	802,6	705,5	630,7	526,5	434,9	370,9	318,8	282,8	259,9
dicembre 2015	802,6	705,5	630,7	526,5	434,9	370,9	318,8	282,8	259,9
dicembre 2016	805,7	708,3	633,1	528,6	436,6	372,3	320,1	283,9	260,9
dicembre 2017	812,1	713,9	638,2	532,8	440,1	375,3	322,6	286,1	263,0
dicembre 2018	820,2	721,0	644,5	538,0	444,4	379,0	325,8	289,0	265,6

Tabella 1 (*segue*) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2018 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2018=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 1985=100	base dicembre 1986=100	base dicembre 1987=100	base dicembre 1988=100	base dicembre 1989=100	base dicembre 1990=100	base dicembre 1991=100	base dicembre 1992=100	base dicembre 1993=100
dicembre 1985	100,0								
dicembre 1986	104,3	100,0							
dicembre 1987	109,7	105,1	100,0						
dicembre 1988	115,6	110,8	105,5	100,0					
dicembre 1989	123,2	118,1	112,3	106,6	100,0				
dicembre 1990	131,0	125,6	119,5	113,3	106,4	100,0			
dicembre 1991	138,9	133,2	126,7	120,2	112,8	106,0	100,0		
dicembre 1992	145,6	139,5	132,7	125,9	118,2	111,1	104,8	100,0	
dicembre 1993	151,4	145,1	138,0	130,9	122,9	115,5	108,9	104,0	100,0
dicembre 1994	157,5	150,9	143,6	136,2	127,9	120,2	113,4	108,2	104,1
dicembre 1995	166,6	159,7	152,0	144,1	135,3	127,2	119,9	114,5	110,1
dicembre 1996	170,9	163,8	155,9	147,8	138,7	130,4	123,0	117,4	112,9
dicembre 1997	173,5	166,3	158,2	150,0	140,9	132,4	124,9	119,2	114,6
dicembre 1998	176,1	168,8	160,6	152,3	143,0	134,4	126,8	121,0	116,4
dicembre 1999	179,9	172,4	164,0	155,5	146,0	137,3	129,5	123,6	118,8
dicembre 2000	184,8	177,1	168,5	159,8	150,0	141,0	133,0	126,9	122,1
dicembre 2001	189,0	181,1	172,4	163,4	153,4	144,3	136,0	129,8	124,9
dicembre 2002	194,0	186,0	177,0	167,8	157,5	148,1	139,7	133,3	128,2
dicembre 2003	198,4	190,2	181,0	171,6	161,1	151,5	142,8	136,3	131,1
dicembre 2004	201,9	193,5	184,1	174,6	163,9	154,1	145,3	138,7	133,4
dicembre 2005	205,8	197,2	187,7	177,9	167,1	157,1	148,1	141,4	136,0
dicembre 2006	209,2	200,5	190,8	180,9	169,8	159,7	150,6	143,7	138,2
dicembre 2007	214,7	205,8	195,8	185,7	174,3	163,9	154,6	147,5	141,9
dicembre 2008	219,1	210,0	199,8	189,5	177,9	167,3	157,7	150,5	144,8
dicembre 2009	221,2	212,0	201,8	191,3	179,6	168,9	159,2	152,0	146,2
dicembre 2010	225,5	216,1	205,6	195,0	183,1	172,1	162,3	154,9	149,0
dicembre 2011	232,6	223,0	212,2	201,2	188,9	177,6	167,4	159,8	153,7
dicembre 2012	238,2	228,3	217,3	206,0	193,4	181,8	171,5	163,7	157,4
dicembre 2013	239,6	229,6	218,5	207,2	194,5	182,9	172,4	164,6	158,3
dicembre 2014	239,4	229,4	218,3	207,0	194,3	182,7	172,3	164,4	158,1
dicembre 2015	239,4	229,4	218,3	207,0	194,3	182,7	172,3	164,4	158,1
dicembre 2016	240,3	230,3	219,2	207,8	195,1	183,4	172,9	165,1	158,8
dicembre 2017	242,2	232,1	220,9	209,5	196,6	184,9	174,3	166,4	160,0
dicembre 2018	244,6	234,4	223,1	211,5	198,6	186,7	176,0	168,1	161,6

Tabella 1 (*segue*) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2018 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2018=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 1994=100	base dicembre 1995=100	base dicembre 1996=100	base dicembre 1997=100	base dicembre 1998=100	base dicembre 1999=100	base dicembre 2000=100	base dicembre 2001=100	base dicembre 2002=100
dicembre 1994	100,0								
dicembre 1995	105,8	100,0							
dicembre 1996	108,5	102,6	100,0						
dicembre 1997	110,2	104,1	101,5	100,0					
dicembre 1998	111,8	105,7	103,1	101,5	100,0				
dicembre 1999	114,2	107,9	105,2	103,7	102,1	100,0			
dicembre 2000	117,3	110,9	108,1	106,5	104,9	102,7	100,0		
dicembre 2001	120,0	113,4	110,6	108,9	107,3	105,1	102,3	100,0	
dicembre 2002	123,2	116,5	113,5	111,8	110,2	107,9	105,0	102,7	100,0
dicembre 2003	126,0	119,1	116,1	114,4	112,7	110,3	107,4	105,0	102,3
dicembre 2004	128,2	121,1	118,1	116,3	114,6	112,2	109,3	106,8	104,0
dicembre 2005	130,7	123,5	120,4	118,6	116,8	114,4	111,4	108,9	106,0
dicembre 2006	132,8	125,5	122,4	120,6	118,8	116,3	113,2	110,7	107,8
dicembre 2007	136,3	128,9	125,6	123,8	121,9	119,4	116,2	113,6	110,7
dicembre 2008	139,1	131,5	128,2	126,3	124,4	121,8	118,6	115,9	112,9
dicembre 2009	140,5	132,8	129,5	127,5	125,6	123,0	119,8	117,1	114,0
dicembre 2010	143,2	135,3	131,9	130,0	128,0	125,4	122,0	119,3	116,2
dicembre 2011	147,7	139,6	136,1	134,1	132,1	129,3	125,9	123,1	119,9
dicembre 2012	151,3	143,0	139,4	137,3	135,3	132,4	128,9	126,1	122,8
dicembre 2013	152,1	143,8	140,2	138,1	136,0	133,2	129,7	126,8	123,5
dicembre 2014	152,0	143,6	140,0	138,0	135,9	133,1	129,6	126,6	123,4
dicembre 2015	152,0	143,6	140,0	138,0	135,9	133,1	129,6	126,6	123,4
dicembre 2016	152,6	144,2	140,6	138,0	136,4	133,6	130,1	127,1	123,8
dicembre 2017	153,8	145,4	141,7	140,0	137,5	134,7	131,1	128,2	124,8
dicembre 2018	155,3	146,8	143,1	141,0	138,9	136,0	132,4	129,4	126,1

Tabella 1 (*segue*) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2018 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2018=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 2003=100	base dicembre 2004=100	base dicembre 2005=100	base dicembre 2006=100	base dicembre 2007=100	base dicembre 2008=100	base dicembre 2009=100	base dicembre 2010=100	base dicembre 2011=100
dicembre 2003	100,0								
dicembre 2004	101,7	100,0							
dicembre 2005	103,7	101,9	100,0						
dicembre 2006	105,4	103,6	101,7	100,0					
dicembre 2007	108,2	106,4	104,4	102,6	100,0				
dicembre 2008	110,4	108,6	106,5	104,8	102,0	100,0			
dicembre 2009	111,5	109,6	107,5	105,8	103,0	101,0	100,0		
dicembre 2010	113,6	111,7	109,6	107,8	105,0	102,9	101,9	100,0	
dicembre 2011	117,2	115,2	113,1	111,2	108,3	106,2	105,1	103,2	100,0
dicembre 2012	120,1	118,0	115,8	113,9	110,9	108,7	107,7	105,7	102,4
dicembre 2013	120,7	118,7	116,4	114,5	111,6	109,3	108,3	106,2	103,0
dicembre 2014	120,6	118,6	116,3	114,4	111,5	109,2	108,2	106,1	102,9
dicembre 2015	120,6	118,6	116,3	114,4	111,5	109,2	108,2	106,1	102,9
dicembre 2016	121,1	119,0	116,8	114,9	111,9	109,7	108,6	106,6	103,3
dicembre 2017	122,1	120,0	117,7	115,8	112,8	110,5	109,5	107,4	104,1
dicembre 2018	123,3	121,2	118,9	116,9	113,9	111,6	110,6	108,5	105,1

Tabella 1 (*segue*) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2018 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2018=100 (a)

	Indici						
	base dicembre 2012=100	base dicembre 2013=100	base dicembre 2014=100	base dicembre 2015=100	base dicembre 2016=100	base dicembre 2017=100	base dicembre 2018=100
dicembre 2012	100,0						
dicembre 2013	100,6	100,0					
dicembre 2014	100,5	99,9	100,0				
dicembre 2015	100,5	99,9	100,0	100,0			
dicembre 2016	100,9	100,3	100,4	100,4	100,0		
dicembre 2017	101,7	101,1	101,2	101,2	100,8	100,0	
dicembre 2018	102,7	102,1	102,2	102,2	101,8	102,2	100,0

(a) Gli indici sono calcolati al netto dei tabacchi a partire dal 1992 (Legge n. 81 del 5 febbraio 1992).

Ai sensi dell'art.1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art.24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica. Pertanto nella Tabella 2 si riportano le variazioni percentuali tra gli indici di dicembre per periodi a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno.

Tabella 2 - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 1985	dicembre 1986	dicembre 1987	dicembre 1988	dicembre 1989	dicembre 1990	dicembre 1991	dicembre 1992	dicembre 1993
dicembre 1976	213,0	226,5	243,2	262,0	285,3	310,1	334,9	355,6	373,7
dicembre 1977	172,4	184,2	198,7	215,0	253,3	256,9	278,4	296,4	312,2
dicembre 1978	143,5	154,0	167,0	181,6	199,8	219,0	238,2	254,3	268,4
dicembre 1979	103,3	112,1	123,0	135,1	150,3	166,4	182,4	195,8	207,6
dicembre 1980	67,9	75,2	84,1	94,2	106,7	120,0	133,2	144,3	154,1
dicembre 1981	42,5	48,6	56,3	64,8	75,4	86,7	97,9	107,3	115,6
dicembre 1982	22,5	27,8	34,3	41,7	50,8	60,5	70,1	78,2	85,3
dicembre 1983	8,6	13,3	19,1	25,6	33,7	42,3	50,9	58,1	64,4

Tabella 2 (*segue*) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 1994	dicembre 1995	dicembre 1996	dicembre 1997	dicembre 1998	dicembre 1999	dicembre 2000	dicembre 2001	dicembre 2002
dicembre 1976	392,9	421,5	434,9	443,0	451,2	463,0	478,2	491,5	507,3
dicembre 1977	328,9	353,8	365,4	372,5	379,6	389,8	403,1	414,6	428,4
dicembre 1978	283,3	305,6	316,0	322,3	328,7	337,8	349,7	360,0	372,3
dicembre 1979	220,0	238,6	247,3	252,6	257,9	265,5	275,5	284,1	294,3
dicembre 1980	164,3	179,7	186,9	191,2	195,6	201,9	210,1	217,2	225,7
dicembre 1981	124,3	137,3	143,4	147,1	150,8	156,2	163,1	169,2	176,3
dicembre 1982	92,8	104,0	109,2	112,4	115,6	120,2	126,2	131,4	137,5
dicembre 1983	71,0	80,9	85,6	88,4	91,2	95,3	100,6	105,2	110,7

Tabella 2 (*segue*) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 2003	dicembre 2004	dicembre 2005	dicembre 2006	dicembre 2007	dicembre 2008	dicembre 2009	dicembre 2010	dicembre 2011
dicembre 1976	521,1	531,7	544,0	554,7	572,1	585,8	592,5	605,7	616,9
dicembre 1977	440,4	449,7	460,3	469,7	484,7	496,7	502,5	514,0	530,2
dicembre 1978	383,0	391,3	400,9	409,2	422,7	433,4	438,6	448,9	463,3
dicembre 1979	303,3	310,2	318,2	325,1	336,4	345,3	349,6	358,2	370,3
dicembre 1980	233,1	238,8	245,4	251,2	260,4	267,8	271,4	278,5	288,5
dicembre 1981	182,6	187,5	193,0	197,9	205,8	212,1	215,1	221,1	231,4
dicembre 1982	142,9	147,1	151,9	156,1	162,9	168,3	170,9	176,0	184,9
dicembre 1983	115,5	119,2	123,4	127,2	133,2	137,9	140,2	144,8	152,6

Tabella 2 (*segue*) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 2012	dicembre 2013	dicembre 2014	dicembre 2015	dicembre 2016	dicembre 2017	dicembre 2018
dicembre 1976	634,2	638,2	637,6	637,6	640,4	646,4	653,8
dicembre 1977	545,5	548,9	548,5	548,5	550,9	556,2	562,7
dicembre 1978	476,9	480,0	479,6	479,6	481,8	486,5	492,3
dicembre 1979	381,7	384,3	383,9	383,9	385,8	389,7	394,5
dicembre 1980	297,9	300,0	299,7	299,7	301,3	304,5	308,5
dicembre 1981	239,4	241,3	241,0	241,0	242,3	245,1	248,5
dicembre 1982	191,8	193,4	193,2	193,2	194,3	196,7	199,6
dicembre 1983	158,7	160,1	159,9	159,9	160,9	163,0	165,6

(a) Gli indici sono calcolati al netto dei tabacchi a partire dal 1992 (Legge n. 81 del 5 febbraio 1992).

19A00547
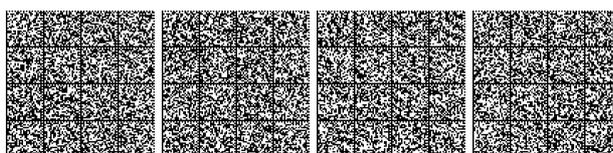
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 16 gennaio 2019 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Carlo Arturo Giuliano Garuzzo, Console onorario della Repubblica di Moldova in Torino.

19A00551

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo al decreto 22 gennaio 2019, concernente l'anticipazione ai comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 del rimborso del minor gettito, riferito al secondo semestre 2018, dell'IMU e della TASI derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili.

Si comunica che nel sito Dait - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 gennaio 2019, con i relativi allegati, recante «Anticipazione ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 del rimborso del minor gettito, riferito al secondo semestre 2018, dell'IMU e della TASI derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili».

19A00710

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-025) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
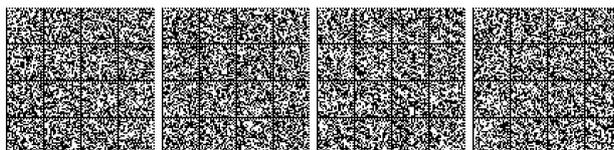
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.